Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE (PESC) 2019/1720 DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 2019

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

(GU L 262 del 15.10.2019, pag. 58)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione (PESC) 2020/607 del Consiglio del 4 maggio 2020	L 139 I	4	4.5.2020
►**M2**	Decisione (PESC) 2020/1467 del Consiglio del 12 ottobre 2020	L 335	18	13.10.2020

▼B

DECISIONE (PESC) 2019/1720 DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 2019

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche:

a) responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Nicaragua;

b) le cui azioni, politiche o attività compromettono in altro modo la democrazia e lo Stato di diritto in Nicaragua;

c) associate a quelle di cui alle lettere a) e b),

elencate nell'allegato.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:

a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c) in forza di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5. Uno Stato membro che concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4 informa debitamente il Consiglio in tal caso.

6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresa la promozione dei diritti umani e dello Stato di diritto in Nicaragua.

▼B

7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi:

a) responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Nicaragua;

b) le cui azioni, politiche o attività compromettono in altro modo la democrazia o lo Stato di diritto in Nicaragua;

c) associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b),

elencate nell'allegato.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato, né è destinato a loro vantaggio.

3. L'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritiene appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per prestazioni legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o

▼B

e) da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo.

4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'elenco figurante nell'allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e

d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo sono stati inseriti nell'elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

c) pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

▼B

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo elencati nell'allegato, o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato, alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'erogazione di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche, alimenti, o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dal Nicaragua.

Articolo 4

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), stabilisce e modifica l'elenco riportato nell'allegato.

2. Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.

Articolo 5

1. L'allegato riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1.

2. L'allegato riporta inoltre le informazioni disponibili necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi e gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 6

1. Il Consiglio e l'alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

▼B

a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche nell'allegato;

b) per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione di modifiche all'allegato.

2. Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato.

3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 7

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, segnatamente richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell'allegato;

b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).

Articolo 8

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

▼M2

Articolo 9

La presente decisione si applica fino al 15 ottobre 2021 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

▼B

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)

▼B

ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2

▼M1

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Ramón Antonio AVELLÁN MEDAL	Data di nascita: 11 novembre 1954 Luogo di nascita: Jinotepe, Nicaragua N. di passaporto: A0008696 Data di rilascio: 17 ottobre 2011 Data di scadenza: 17 ottobre 2021 Sesso: maschile	Vicedirettore generale della polizia nazionale del Nicaragua (NNP) ed ex capo della polizia di Masaya. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Nicaragua, tra l'altro coordinando la repressione dei manifestanti a Masaya nel 2018.	4.5.2020
2.	Sonia CASTRO GONZÁLEZ	Data di nascita: 29 settembre 1967 Luogo di nascita: Carazo, Nicaragua N. di passaporto: A00001526 Data di rilascio: 19 novembre 2019 Data di scadenza: 19 novembre 2028 Numero ID: 0422909670000N Sesso: femminile	Consigliera speciale del presidente del Nicaragua per le questioni sanitarie ed ex ministro della Salute. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Nicaragua, tra l'altro ostacolando l'accesso all'assistenza medica di emergenza per i civili feriti coinvolti nelle manifestazioni e ordinando al personale ospedaliero di segnalare i manifestanti portati in ospedale dalla polizia.	4.5.2020

▼M1

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
3.	Francisco Javier DÍAZ MADRIZ	Data di nascita: 3 agosto 1961 Sesso: maschile	Direttore generale della polizia nazionale del Nicaragua (NNP) dal 23 agosto 2018 ed ex vicedirettore generale della NNP. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Nicaragua, incluso in quanto capo delle forze di polizia che hanno commesso atti di violenza contro i civili, tra cui un uso eccessivo della forza, arresti e detenzioni arbitrari e torture.	4.5.2020
4.	Néstor MONCADA LAU	Data di nascita: 2 marzo 1954 Sesso: maschile	Consigliere personale del presidente del Nicaragua per la sicurezza nazionale. In tale veste è stato direttamente coinvolto ed è responsabile dell'adozione di decisioni in materia di sicurezza nazionale e dell'elaborazione di politiche repressive da parte dello Stato del Nicaragua nei confronti di manifestanti, rappresentanti dell'opposizione e giornalisti in Nicaragua a partire dall'aprile 2018.	4.5.2020
5.	Luís PÉREZ OLIVAS	Data di nascita: 8 gennaio 1956 Sesso: maschile	Commissario generale e dirigente principale per l'assistenza giuridica (DAEJ) nel centro penitenziario di «El Chipote». Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui la tortura, l'ampio uso della forza, il maltrattamento dei detenuti e altre forme di trattamento degradante.	4.5.2020
6.	Justo PASTOR URBINA	Data di nascita: 29 gennaio 1956 Sesso: maschile	Capo dell'unità di polizia per le operazioni speciali (DOEP). È stato direttamente coinvolto nell'applicazione di politiche repressive contro i manifestanti e l'opposizione in Nicaragua, in particolare a Managua. In tale contesto è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Nicaragua.	4.5.2020